Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — L. 0,60

Anno LXV — Roma - Martedì, 26 agosto 1924 — Numero 200

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1271.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1264.
Norme per le promozioni nella carriera degli interpreti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni nella carriera degli interpreti saranno effettuate esclusivamente con il criterio della scelta sulla base del merito comparativo.

Per conseguire una promozione il funzionario deve avere un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo degli interpreti di almeno due anni per ciascuno dei gradi inferiori a quello da conferirsi.

Art. 2.

I giudizi per le promozioni degli interpreti saranno dati dalle Commissioni di avanzamento per le carriere diplomatica e consolare riunite.

Art. 3.

Si applicheranno alle promozioni nella carriera degli interpreti le disposizioni vigenti a favore dei combattenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1272.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1274.

Riconoscimento dell'Istituto commerciale pareggiato « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania quale Regio istituto commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Vista la domanda in data 23 aprile 1924 con la quale la Camera di commercio ed industria di Catania chiede che l'Istituto commerciale pareggiato « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania venga regificato;

Viste le deliberazioni in data 14 giugno 1919 e 25 marzo 1924, con la quale la Camera di commercio ed industria di Catania si obbliga di fornire la sede alla scuola, di provvedere alle spese per la manutenzione delle sale e per la fornitura dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'acqua per tutti i servizi della scuola e di corrispondere alla scuola un contributo annuo di L. 30,000;

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1924, con la quale la provincia di Catania si obbliga di corrispondere alla scuola un contributo annuo di L. 35,000;

Vista la deliberazione in data 2 aprile 1924 con la quale il comune di Catania si obbliga di corrispondere alla scuola un contributo annuo di L. 35,000;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 13 gennaio 1921 l'Istituto commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania è stato pareggiato ai Regi istituti commerciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto commerciale pareggiato « Giuseppe De Felice Giuffrida » in Catania è riconosciuto, a decorrere dal 1° luglio 1924, come Regia scuola media commerciale di grado superiore (Regio istituto commerciale) e sarà governata con le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » in Catania:

il Ministero dell'economia nazionale con annue L. 60,000;
la provincia di Catania con annue L. 35,000;
il comune di Catania con annue L. 35,000;
la Camera di commercio e industria di Catania con annue L. 30,000.

La Camera di commercio e industria di Catania deve inoltre fissare alla scuola la sede e provvedere alle relative spese di manutenzione e di fornitura di acqua, di illuminazione e di riscaldamento occorrenti per tutti i servizi della scuola.

Per il completamento del materiale ditattico e delle dotazioni dei gabinetti il Ministero dell'economnia nazionale corrisponderà un contributo straordinario di L. 30,000 suddiviso in tre quote eguali annue a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » in Catania, si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio e industria di Catania. Potranno anche avere un delegato quegli Enti che si obblighino a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi elencati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà, con decreto Ministeriale, alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Per curare la trasformazione dell'Istituto potrà essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformità dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Art. 6.

Il personale titolare dell'Istituto pareggiato sarà confermato come titolare in prova dell'istituto Regio purchè sia stato nominato prima della data del presente decreto o in seguito a pubblico concorso presieduto da un delegato del Ministero dell'economia nazionale o in seguito alla idoneità ottenuta in un concorso bandito per la stessa cattedra di un Regio istituto commerciale. L'anzianità di tale personale, agli effetti degli aumenti periodici, decorrerà dalla data della nomina a titolare dell'Istituto pareggiato e non potrà in nessun caso essere antecedente alla idoneità conseguita nel modo sopraindicato.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze provvederà per lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-25 e per gli esercizi futuri: *a*) dei fondi necessari al pagamento dei contributi indicati al precedente art. 2; *b*) della somma di L. 10.000 occorrente per il pagamento degli aumenti periodici dovuti al personale titolare dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 90 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1273.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1265.

Modificazione del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 23 ottobre 1922, n. 1517, e 31 gennaio 1924, n. 198, concernenti la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, è modificato come segue:

« Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

l'ufficio cifra alla dipendenza diretta del Gabinetto del Ministro;

l'ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda;

l'ufficio militare e l'ufficio del personale alla diretta dipendenza del Ministro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 80. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Feroleto Antico e Zaccanopoli (Catanzaro), di Brescia, di Sedini (Sassari), di Biacesa (Trento), di Casoli (Chieti), di Sciacca (Girgenti) e di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Il Consiglio comunale di Feroleto Antico, al quale sono assegnati per legge quindici consiglieri, si trova nell'impossibilità di funzionare, perchè cinque consiglieri sono dimissionari, tre emigrati, uno deceduto ed un altro non partecipa più alle sedute consiliari dal 14 dicembre 1920.

Tale stato di cose riesce di sommo pregiudizio agli interessi della civica azienda e rende impossibile la risoluzione di problemi che hanno vitale interesse anche per la popolazione; e poichè le condizioni dello spirito pubblico rendono, d'altro lato, impossibile la sollecita convocazione dei comizi elettorali per l'integrazione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Ienzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Zaccanopoli, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

Per dimissioni ed altre cause il Consiglio comunale di Zaccanopoli ha perduto tutti i quindici consiglieri assegnati al Comune; ed è stato, pertanto, necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile conferire al Commissario maggiori poteri, per provvedere in modo adeguato al necessario riordinamento dei pubblici servizi ed al riassetto delle finanze comunali.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zaccanopoli, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giovambattista Scalamogna è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brescia.

MAESTA'

In seguito alle dimissioni rassegnate nel marzo dello scorso anno dal sindaco e dalla Giunta municipale di Brescia e successivamente da altri 37 consiglieri, l'amministrazione del Comune dovette essere affidata ad un Commissario prefettizio.

Tale gestione è stata protratta sino ad oggi nella fiducia che opportuni accordi fra i partiti locali consentissero di dar vita ad una rappresentanza rispondente alle aspirazioni ed ai bisogni della maggioranza della popolazione.

Ma tale intento non ha potuto sinora esser raggiunto, ed anzi per sopravvenute circostanze che hanno avuto profonde ripercussioni nell'ambiente locale, le condizioni dello spirito pubblico appaiono tali ancora oggi da sconsigliare la sollecita convocazione dei comizi elettorali.

E poichè, d'altra parte, non sarebbe conveniente e conforme a legge protrarre ulteriormente la gestione del Commissario prefettizio, mentre occorre anche munire l'amministratore straordinario di poteri più ampi che gli consentano di avviare a soluzione parecchi importanti ed urgenti problemi, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brescia è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Vittorio Buti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 agosto 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sedini, in provincia di Sassari.

MAESTA,

Una inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento della amministrazione comunale di Sedini ha posto in luce gravi e numerose irregolarità.

L'ufficio comunale è situato in locali inadatti, in deplorevole stato di manutenzione ed insufficientemente arredati, e manca l'inventario dei beni immobili.

La gestione delle finanze comunali procede in modo del tutto irregolare; la compilazione e la riscossione dei ruoli per le tasse comunali è effettuata con notevoli ed ingiustificati ritardi; la riscossione delle entrate fuori ruolo è eseguita dagli amministratori senza alcun controllo contabile; con lo stesso sistema si provvede alla riscossione dei proventi del dazio consumo gestito irregolarmente in economia; non sono state finora definite le contabilità della gestione annonaria.

Alla locazione dei terreni comunali si è provveduto con scritture private non registrate, od anche senza alcuna scrittura, richiedendosi agli affittuari effetti cambiari in bianco; si è trascurata la riscossione del prezzo stabilito per appezzamenti di aree fabbricabili ceduti a privati, e nessun provvedimento è stato adottato per impedire usurpazioni di suolo da parte dei concessionari.

E' stata trascurata l'esecuzione di importanti opere pubbliche di vitale interesse per la popolazione, mentre altri lavori di notevole ammontare sono stati eseguiti in economia senza progetti e senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

I pubblici servizi non rispondono alle esigenze della popolazione; particolarmente deficienti quelli delle due importanti frazioni del Comune prive, fra l'altro, di acqua potabile e di idonea assistenza sanitaria, ciò che provoca grave malcontento e proteste da parte dei frazionisti.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione comunale ha fornito controdeduzioni che confermano la sussistenza di tutte le irregolarità risultanti dall'inchiesta.

Ciò stante, ravvisandosi la necessità di un congruo periodo di gestione straordinaria per provvedere al riassetto dell'azienda comunale ed alla sistemazione dei servizi, col decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, si fa luogo, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, allo scioglimento del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sedini in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Francesco Branca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Biacesa, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Biacesa ha dato costantemente prova di deplorevole incuria nella gestione della civica azienda, che trovasi in stato di completo disordine. L'ufficio comunale è privo d'archivio e trascura l'adempimento anche dei più semplici affari di ordinaria amministrazione; nulla è stato fatto sinora per l'attuazione del sistema tributario previsto dai vigenti ordinamenti, per modo che al Comune difettano i mezzi per far fronte ai suoi impegni; i pubblici servizi sono trascurati.

Tale stato di cose, che ha provocato frequenti invii nel Comune di Commissari da parte dell'autorità di vigilanza, ha di recente determinato anche le dimissioni di sei consiglieri sui quindici assegnati al Comune, aggravando in tal modo una situazione che ha già suscitato un vivo malcontento nella popolazione e che potrebbe dar luogo, perdurando, a turbamenti della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Biacesa, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlo Toniatti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casoli, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Casoli è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce notevoli irregolarità.

L'incuria dimostrata dall'Amministrazione nel provvedere alla realizzazione di ragguardevoli attività arretrate e nel predisporre i mezzi per fronteggiare rilevanti passività e nuove e maggiori esigenze dei servizi, ha ridotto il Comune in gravi difficoltà finanziaria, accresciute dall'onere di vari mutui provvisori e di prestiti cambiari, non sempre regolarmente assunti o autorizzati. Non è stato compilato il bilancio preventivo 1924, non sono stati aggiornati da un trentennio gli inventari dei beni comunali, è stata trascurata la definizione di vertenze con appaltatori di opere e di pubblici esercizi, alcuni dei quali non funzionano regolarmente.

Oltre a ciò, l'atteggiamento assunto dai maggiori esponenti dell'Amministrazione di fronte all'affermarsi delle correnti politiche nazionali ha determinato una situazione che potrebbe, perdurando, avere pericolose ripercussioni sull'ordine pubblico, sicchè, anche per tale motivo, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto finanziario dell'azienda civica, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casoli, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Cesare Perdisa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 luglio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sciacca, in provincia di Girgenti.

MAESTA,

Quindici consiglieri comunali di Sciacca hanno recentemente rassegnate le dimissioni, e poichè altri due erano già da tempo dimissionari ed uno è deceduto, il Consiglio comunale si è ridotto a dodici consiglieri, sui trenta assegnati per legge al Comune, rendendo necessario assicurare il regolare svolgimento dei pubblici servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Non consentendo le condizioni locali dello spirito pubblico una sollecita convocazione dei comizi elettorali per l'integrazione della rappresentaza elettiva, appare indispensabile, anche per conferire al Commissario poteri adeguati alle esigenze dell'Ente, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sciacca in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Alfio Sciuto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Andrea Ionio, in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Per dimissioni di oltre due terzi dei consiglieri assegnati per legge al Comune, la civica amministrazione di Sant'Andrea Jonio è venuta a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, cosicchè si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, nè è conveniente e conforme a legge protrarre a tempo indeterminato la gestione del Commissario prefettizio, appare indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio dell'attuale Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Andrea Ionio, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Franco Gaetano Menniti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1924.

Approvazione del regolamento per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vedute le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Genova in data 31 gennaio e 30 aprile 1924, in ordine al regolamento per le contrattazioni a termini presso la Borsa merci di Genova;

Veduta la deliberazione presa dal Commissario governativo per la straordinaria amministrazione della Camera di commercio e industria di Genova in data 26 luglio 1924, relativamente allo stesso oggetto;

Veduta la legge 20 marzo 1923, n. 272, e il regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento composto di trenta articoli, per le contrattazioni a termine presso la Borsa merci di Genova.

Roma, addì 20 agosto 1924.

Il Ministro: NAVA.

Regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Genova.

Istituzione dei mercati.

Art. 1.

Nella Borsa merci di Genova sono autorizzate le contrattazioni a termine. Esse sono soggette all'osservanza del presente regolamento, applicabile solo nei confronti dei contratti stipulati in borsa e debitamente registrati presso un Istituto (cassa di liquidazione) a cui la Camera di commercio e industria di Genova concede di eseguire, a sensi e per effetto delle leggi e dei regolamenti, la compensazione delle contrattazioni stesse e conseguente liquidazione, con l'esercizio verso chiunque dei diritti, azioni e ragioni che ne derivano.

Dette contrattazioni dovranno effettuarsi alle grida, nell'apposito recinto a ciò destinato nei locali della Borsa e denominato « mercati a termine ».

Art. 2.

Nelle disposizioni speciali disciplinanti i singoli mercati la Camera di commercio e industria di Genova stabilirà i tipi di merci ammessi alla contrattazione a termine e tutte le modalità attinenti.

Nei limiti dell'orario generale della Borsa è riservato alla Camera stessa di stabilire annualmente, con facoltà di modifiche anche durante l'anno l'orario speciale dei singoli mercati.

Sorveglianza e direzione - Comitato tecnico.

Art. 3.

Salve in ogni caso le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti alla Deputazione della Borsa e al Sindacato dei pubblici mediatori in merci, la direzione e la vigilanza sui mercati a termine è particolarmente affidata ad un comitato tecnico così composto:

un delegato della Camera di commercio e industria di Genova;

il presidente della Deputazione della Borsa od un suo delegato;

il presidente del sindacato dei pubblici mediatori in merci od un suo delegato;

un membro effettivo ed un supplente per ognuna delle categorie di merci ammesse alla contrattazione a termine, eletti dagli operatori del ramo, convocati in assemblea secondo le norme di cui agli articoli 33 e 54 del regolamento generale della Borsa merci di Genova;

due rappresentanti della cassa di liquidazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dei quali uno deve essere il direttore della cassa stessa o chi contemporaneamente lo sostituisce.

I membri elettivi e quelli i cui poteri risultano da delega, durano in carica un anno e possono essere rieletti o confermati.

Art. 4.

Sono attribuzioni del Comitato tecnico:

a) sorvegliare, a mezzo di propri delegati, lo svolgimento delle operazioni nel recinto destinato ai mercati.

Di tali delegati farà sempre parte il direttore della cassa di liquidazione;

b) esprimersi sulle ammissioni o sulle revoche di ammissioni delle merci alle contrattazioni a termine;

c) esprimersi sull'orario di ciascun mercato e sulle eventuali modifiche che si reputassero opportune nel corso dell'anno;

d) esprimersi sull'ammissione degli operatori a termine e sulle abilitazioni alla effettuazione di arbitraggi e formazione dei ruoli di arbitri;

e) pronunciarsi sulle contestazioni insorte nello svolgimento delle operazioni nel recinto e non risolute dai delegati di turno o dal presidente coi poteri di cui al successivo art. 6;

f) infine studiare e proporre tutti i provvedimenti confacenti al buon andamento e quant'altro possa riferirsi allo sviluppo di ciascun mercato.

Art. 5.

Il Comitato eleggerà annualmente, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, un presidente ed un vice-presidente. Al principio di ogni trimestre stabilirà il turno di presenza dei propri componenti allo svolgimento delle operazioni, in modo da assicurare ad ogni riunione di Borsa la presenza di due delegati, tra cui il direttore della cassa di liquidazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce con pari poteri il vice-presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, i poteri del presidente sono devoluti ad uno dei componenti del Comitato, in ordine di anzianità di carica.

Art. 6.

I delegati del Comitato tecnico di turno nel recinto alle grida dovranno particolarmente curare:

a) che nessuna discussione o schiamazzo perturbino le operazioni;

b) che le offerte si facciano ad alta ed intelligibile voce;

c) che non avvengano o non abbiano corso offerte non chiare o fatte con palese intenzione di influenzare i prezzi correnti o di chiusura o di indurre comunque in errore gli operatori;

d) che le transazioni avvenute, con indicazione dei lotti, dei prezzi e delle epoche di consegna, siano man mano registrate in apposita tabella ben visibile nel recinto.

Ogni delegato in servizio potrà intervenire negli eventuali dibattiti fra gli operatori, allo scopo di chiarire qualsiasi dubbio insorto circa le operazioni compiute entro il recinto.

I due delegati potranno d'accordo deliberare il rifiuto della registrazione di cui al capoverso *d*) per quelle operazioni non rispondenti alla buona fede; senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti disciplinari, di ogni grado, devoluti alle autorità di Borsa ed alla Camera di commercio e industria.

Gli stessi delegati, se d'accordo, risolveranno seduta stante, in modo definitivo ed insindacabile, qualsiasi divergenza insorta nello svolgimento delle operazioni effettuate nel recinto fra operatori debitamente autorizzati. In caso di disaccordo la quistione dovrà essere sottoposta al giudizio definitivo ed insindacabile, sentiti i delegati di turno e le parti, del presidente del Comitato tecnico.

Art. 7.

Le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite. E' in facoltà della Camera di commercio e industria stabilire annualmente un fondo per la determinazione di medaglie presenza sia alle sedute del Comitato, sia alla sorveglianza delle operazioni, esclusi da tale conferimento i rappresentanti della cassa di liquidazione.

Art. 8.

Per le decisioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nelle deliberazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende respinta.

Trattazione delle operazioni a termine ed accesso al recinto dei mercati.

Art. 9.

La trattazione delle operazioni, da effettuarsi in zona appositamente delimitata del recinto, è riservata ai pubblici mediatori regolarmente inscritti alla Borsa di Genova nelle categorie di merci per le quali le contrattazioni a termine sono autorizzate e semprechè si assoggettino al versamento di una cauzione suppletiva nella misura di L. 25,000.

Art. 10.

Potranno accedere al recinto solo le persone autorizzate dalla Camera di commercio e industria di Genova, sentite le autorità di Borsa ed il Comitato tecnico.

Tale autorizzazione è però riservata a persone titolari o legali rappresentanti di ditte o società regolarmente inscritte presso una delle Camere di commercio e industria del Regno da almeno un triennio antecedente alla data della domanda di ammissione, salvo casi speciali, la cui valutazione ed il conseguente accoglimento o meno della relativa domanda sono riservati alla Camera di commercio e industria di Genova, sentite le autorità di Borsa ed il Comitato tecnico.

Le persone ammesse all'ingresso nel recinto sono sottoposte, oltre che alle disposizioni legislative e regolamentari, a quelle che fossero impartite dai delegati di turno del Comitato tecnico e dal personale della Camera addetto ai servizi di Borsa.

I richiedenti dovranno, nelle domande di ammissione, dichiarare di conoscere e di accettare senza riserve, per quanto li concerne, le disposizioni tutte del presente regolamento.

Dette domande dovranno essere pubblicate, per 8 giorni consecutivi, all'albo della Camera di commercio, della Borsa merci e della Borsa valori di Genova.

Procuratori autorizzati dei pubblici mediatori ammessi a trattare a termine.

Art. 11.

Ai pubblici mediatori ammessi a trattare gli affari a termine, può essere consentito dalla Deputazione di Borsa, in caso di constatato legittimo impedimento, di valersi nel recinto dell'opera di non più di un proprio procuratore.

Art. 12.

Nelle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione a valersi dell'opera di procuratori si dovranno indicare il nome e cognome delle persone che i richiedenti intendono designare ed allegare i certificati attestanti la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, la notoria moralità dei procuratori stessi, nonchè la loro correttezza commerciale, quest'ultima attestata da un'accreditata casa di commercio.

Copia di ciascuna procura deve essere depositata presso la Camera di commercio.

Art. 13.

I procuratori autorizzati, nel periodo in cui operano in tale qualità, non potranno fare alcuna operazione in nome proprio e per loro conto, ma esclusivamente in nome e sotto la responsabilità dei rispettivi mandanti.

Art. 14.

Oltre l'elenco dei pubblici mediatori ammessi ad operare nel recinto, sarà affisso in Borsa quello dei procuratori autorizzati, con l'indicazione dei rispettivi mandanti.

Art. 15.

Qualora un procuratore cessi di prestare la propria opera al mandante presso cui era impiegato, non potrà esercitare identiche funzioni presso altro pubblico mediatore ammesso alla trattazione a termine, se prima questi non avrà ottenuta la debita autorizzazione della Camera di commercio e industria di Genova.

Art. 16.

Le revoche di procura dovranno, a cura dei mandanti, essere immediatamente comunicate alla Camera di commercio e alla Deputazione di Borsa ed affisse in Borsa pel tramite di un pubblico ufficiale. Fintanto che ciò non sia stato effettuato, i mandanti inadempienti all'obbligo della suddetta comunicazione continueranno a rispondere dell'opera dei loro mandatari.

Imposizione di diritti.

Art. 17.

Per l'ingresso nel recinto sono stabiliti diritti speciali a favore della Camera di commercio e industria di Genova. Tali diritti saranno annualmente stabiliti dalla Camera medesima in sede di bilancio, sentita, in caso di variazioni, la Deputazione di Borsa.

Il pagamento relativo sarà comprovato dal rilascio d'una speciale tessera la quale comprenderà anche quella normale per l'ingresso nella sezione riservata della Borsa, di cui all'art. 5 del regolamento per la Borsa merci di Genova.

Art 18.

Le persone ammesse alle contrattazioni a termine, previa autorizzazione della Deputazione di Borsa, che chiederà in proposito il parere del Sindacato e del Comitato tecnico, potranno essere inscritte ad un turno telefonico interprovinciale in Borsa. Ove si verificassero irregolarità nel turno telefonico, il Comitato tecnico od il Sindacato ne faranno rapporto alla Deputazine di Borsa, la quale potrà sospendere da detto turno, per un tempo non eccedente tre mesi, i colpevoli e denunciare i conniventi per le opportune punizioni, salve ed impregiudicate, da parte delle autorità competenti, le sanzioni di natura più grave.

Redazione dei contratti.

Art. 19.

I contratti a termine in Borsa debbono essere redatti sui prescritti foglietti bollati ed in conformità degli schemi di cui alle norme speciali dei singoli mercati.

Tali contratti debbono portare l'esplicita indicazione della conoscenza e della integrale accettazione delle disposizioni tutte del presente regolamento e di quelli speciali dei singoli mercati; e contenere elezione di domicilio dei contraenti presso la cassa di liquidazione.

Accertamento dei prezzi di chiusura.

Art. 20.

Il Sindacato dei pubblici mediatori procederà, con le norme di cui al regolamento per la Borsa merci di Genova, alla formazione di un listino giornaliero, dei prezzi ufficiali di chiusura, praticati per gli affari a termine, in conformità delle norme speciali che saranno stabilite per ciascun mercato.

Alle dichiarazioni per la formazione di tale listino sono obbligatoriamente tenuti tutti i pubblici mediatori ammessi alle contrattazioni.

Ove le circostanze lo richiedano, potrà la Camera di commercio, sentite le autorità di Borsa ed il Comitato tecnico, prescrivere che lo accertamento ufficiale dei prezzi per le contrattazioni a termine avvenga anche più di una volta nello stesso giorno.

Art. 21.

Alla riunione per l'accertamento dei prezzi di cui sopra, potranno partecipare, oltre alle persone indicate nell'art. 62 del regolamento per la Borsa merci di Genova, i componenti del Comitato tecnico preposto alla direzione ed alla sorveglianza del mercato a termine.

Liquidazione.

Art. 22.

La liquidazione delle operazioni a termine avverrà secondo le norme e alle date stabilite dalle disposizioni speciali disciplinanti ciascun mercato.

Art. 23.

Alla liquidazione dei contratti a termine stipulati con l'osservanza del presente regolamento procederà la cassa di liquidazione che ha ottenuto dalla Camera di commercio e industria di Genova la concessione di cui all'art. 1.

A tale scopo occorre che la cassa, oltre l'osservanza delle altre condizioni che la Camera riterrà di imporre nell'atto di concessione, faccia esplicita dichiarazione di accettare tutto quanto è stabilito nel presente regolamento ed in eventuali sue modifiche successive, senza riserve di sorta, rivedendo, ove occorra, il proprio statuto ed i propri regolamenti; ed assuma altresì impegno di cessare la registrazione dei contratti in qualsiasi momento, quando ciò sia richiesto dalla Camera e immediatamente alla richiesta stessa, salvo il compimento delle operazioni tendenti alla sistemazione e compensazione di contratti in corso, già regolarmente registrati.

La concessione non fa sorgere nella Camera di commercio e industria di Genova responsabilità di sorta, di fronte a chiunque, sulle operazioni di liquidazione ed in genere sul funzionamento della cassa e gestione ed amministrazioni relative.

Norme speciali per i singoli mercati.

Art. 24.

Le norme speciali disciplinanti i singoli mercati, che possono essere proposte anche dalla cassa di liquidazione, devono essere debitamente approvate dalla Camera di commercio e industria di Genova e sono soggette alla sanzione ministeriale, a sensi di legge.

Arbitraggi e certificati di arbitraggio.

Art. 25.

Per l'accertamento della consegnabilità o meno delle partite di merci oggetto di contratti a termine e degli eventuali abbuoni a favore della parte compratrice o venditrice si effettueranno appositi arbitraggi.

Tali arbitraggi sono riservati ad esperti iscritti in un ruolo formato annualmente dalla Camera di commercio e industria di Genova, sentiti la Deputazione ed il Sindacato di Borsa, il Comitato tecnico e la cassa di liquidazione.

Le norme per l'esecuzione di tali arbitraggi sono stabilite dai regolamenti speciali di ciascun mercato.

Art. 26.

I documenti relativi agli arbitraggi, sottoscritti dai periti, dovranno depositarsi presso la cassa di liquidazione di cui all'art. 1. Sulla base di tali documenti la cassa rilascia i certificati di consegnabilità.

Art. 27.

Nei limiti di validità fissati nelle norme speciali di ciascun mercato, i certificati di arbitraggio non sono soggetti ad impugnativa.

Art. 28.

La Camera di commercio e industria di Genova, su conforme parere della cassa di liquidazione, potrà, agli effetti dei certificati di arbitraggio, dichiarare l'equipollenza di certificati rilasciati da organi arbitrali costituiti da speciali associazioni commerciali, semprechè queste siano disciplinate in Ente morale.

La dichiarazione di equipollenza può dalla Camera di commercio essere revocata in qualsiasi momento, e con effetto immediato, senza motivazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 29.

Alla prima nomina dei rappresentanti effettivi e supplenti degli operatori di Borsa nel Comitato tecnico provvede la Camera di commercio e industria di Genova.

Il primo Comitato tecnico rimarrà in carica sino al 31 dicembre 1925.

Art. 30.

Per tutto quanto non resulti previsto dal presente regolamento, si applicheranno, oltre le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio ed al regolamento generale 4 agosto 1913, n. 1068, per la sua applicazione, i regolamenti speciali della Borsa merci e della Borsa valori di Genova.

In mancanza di disposizioni rispondenti ai casi concreti e tutte le volte che l'interesse del mercato lo esiga, può la Camera di commercio, sentiti il Comitato tecnico, il Sindacato dei pubblici mediatori e la Deputazione di borsa, adottare speciali provvedimenti mediante deliberazioni consigliari. Nei casi di urgenza e sentito il presidente della Deputazione di borsa, provvederà il presidente della Camera di commercio e industria di Genova, con le modalità e le ratifiche di legge.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 25 al 31 agosto 1924 è fissata in L. 435, rappresentanti 100 dazio nominale è 335 aggiunta cambio.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Richiesta di trasferimento del fondo « Panatella della Foce ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la scrittura privata 9 giugno 1917, con la quale l'amministrazione della Real Casa prendeva in affitto dall'Intendenza di finanza di Caserta la zona demaniale denominata « Panatella della Foce », in territorio di Castelvolturno;

Visto il decreto legge 3 ottobre 1919, n. 1792, in forza del quale assieme alla tenuta di Licola passò all'Opera in affitto anche la zona suddetta;

Visto che il contratto d'affitto è scaduto nel 1923 e che tuttora non è stato rinnovato;

Considerato che all'Opera interessa il possesso definitivo di tale fondo, sia per avere ogni libertà di azione nei lavori in corso della bonifica idraulica di Varcaturo, sia ancora per bonificarlo e togliere così il fomite principale della malaria in tutta la regione;

Visto il parere favorevole espresso dal direttore della sezione agraria;

Su proposta del direttore generale;

Delibera

di richiedere il trasferimento del fondo denominato « Panatella della Foce », situato nel comune di Castelvolturno, di proprietà del demanio dello Stato, identificato come in appresso:

Confini. — Nord con il canale della Foce Nuova di Patria; a sud con la tenuta di Licola, già di Casa Reale ed oggi dell'Opera; ad ovest con il canale vecchio di Patria o fosso vecchio di Patria; ad est con il mare Tirreno.

Estensione. — Complessiva di tutto l'appezzamento ett. 33.38.48.

Dati catastali. — Nel vecchio catasto rustico del comune di Castelvolturno tale zona è segnata nel ruolo terreni, sotto la ditta « Demanio pubblico » e con la denominazione di « Panela della Foce » all'art. 305, sez. A, n. 1, e per una estensione di moggia locali 102 23 21, pari ad ett. 33 38.48 di misura attuale. L'imponibile è di L. 104.88.

Nel nuovo catasto in attivazione in tutta la provincia di Caserta, tale terreno è riportato invece sotto le due distinte ditte:

a) demanio dello Stato (antico demanio):
foglio di mappa n. 51, nn. 2, 3; superficie ett. 30.99.83; imponibile L. 414.47;

b) demanio pubblico dello Stato (ramo marina):
foglio di mappa n. 51, n. 1; superficie ett. 9.74.95; imponibile L. . . . .

Roma, 8 agosto 1924.

Il commissario straordinario: MAGRINI.

Richiesta di trasferimento del fondo « Leone ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa ex combattenti « La redenzione agraria » di S. Stefano Quisquina, con la quale si chiede l'acquisto dell'ex feudo « Leone », di proprietà del demanio dello Stato;

Visti gli atti della Cooperativa stessa dai quali risulta la sua perfetta costituzione legale;

Vista la relazione tecnica sul fondo stesso, inviata dall'Ispettorato per la Sicilia dell'Opera nazionale combattenti, dalla quale risulta che tale fondo è suscettibile di importanti trasformazioni culturali;

Sentito il parere favorevole del capo della sezione agraria;

Su proposta del direttore generale;

Delibera

di richiedere il trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dell'ex feudo « Leone », situato in territorio di Castronuovo (Palermo), appartenente al demanio dello Stato, identificato come in appresso:

Confini. — Nord: ex feudo « Filaga » del marchese Arezzo Orazio da Palermo, ed ex feudo « Carcaci » del marchese Zappulla; est: ex feudo « Portella d'Olmo » della contessa Pintacuda da Castelterminì, ed ex feudo « Mella » di diversi; sud: ex feudo « Conturbena » o « Monte Verna », di diversi, da S. Stefano Quisquina; ovest: ex feudo « Sottorotonda » o « Zotta Palenna », già del marchese Arezzo, ed ora di diversi; rimanente parte dell'originario ex feudo « Leone » della baronessa di Villarosa.

Estensione. — L'ex feudo « Leone » è ritenuto di salme locali 375, pari ad ettari 1055. Dal certificato catastale risulta di ett. 974.70.96.

Dati catastali. — Regia agenzia delle imposte e del catasto di Alia. Estratto storico catastale dell'art. 7765 del catasto terreni del comune di Castronuovo (Palermo), inscritto al demanio dello Stato, asse ecclesiastico, sez. *D*, nn. 255, 257, 258, 259, 260, 264, 266, 268, 270, 272, 273, con l'estensione di salme catastali 558 e millesimi 189, pari ad ettari 974.70.96, con l'imponibile di L. 13,164.80.

Roma, 8 agosto 1924.

Il commissario straordinario: MAGRINI.

Richiesta di trasferimento del fondo « Savasta ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la domanda presentata dalla Cassa agraria cooperativa « La Combattente » di Paternò, con la quale si chiede l'acquisto del fondo « Savasta » in territorio di Paternò, di proprietà del demanio dello Stato;

Visti gli atti costitutivi della Cooperativa suddetta, dai quali risulta la sua perfetta legale costituzione;

Vista la relazione tecnica sul fondo stesso inviata dall'Ispettorato per la Sicilia dell'Opera nazionale combattenti, dalla quale risulta che tale fondo è suscettibile di importanti trasformazioni culturali;

Sentito il parere favorevole del direttore della sezione agraria;

Su proposta del direttore generale;

Delibera

di richiedere il trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo denominato « Savasta » in territorio del comune di Paternò, appartenente al demanio dello Stato, identificato come in appresso:

Confini. — Il fondo « Savasta » confina: a nord con strada vicinale Savasta-Salinella del fiume; ad est con proprietà Zuccarello, Caruso ed altri; a sud col torrente « Fiumazzo »; ad ovest con terre del comune di Paternò

I limiti sono rappresentati da muri a secco e fossi.

Estensione. — L'estensione di ettari 9.88.87 riportate, come sopra, dal catasto vigente concorda sostanzialmente con quella dichiarata nel contratto attuale di affitto in ettari 9.77, di cui produttivi 9, e 0.77 incoltivabili; nonchè con quella relativa dal catasto geometrico, non ancora attuato ed attualmente allo stato di evasione dei reclami, cioè in ettari 9.49.71.

Però nel bando d'asta indetta per il 25 giugno corrente, dall'Intendenza di Catania per la vendita del fondo, questo è riportato per ettari 8.16.31 di seminativo irriguo, pari a salme grosse locali 2.6, più ettari 11.23 69 pascolativi, pari a salme, come sopra, 3.3.2.

Le indicazioni catastali e gli altri dati riportati nel bando sono uguali a quelli sopra indicati per l'antico catasto vigente. Non si comprende, per tanto, l'aggiunta degli ettari 11 pascolativi, i quali in realtà non sono che un ettaro ed un quarto al massimo.

Dati catastali. — Agenzia delle imposte di Paternò. Catasto rustico del comune di Paternò: art. 6075, sez. *E*, nn. 165, 166 e 167, per l'estensione di salme catastali 5.663, pari ad ettari 9.88.87 e con la rendita imponibile di ducati 119.44, pari a L. 507.62.

Roma, 8 agosto 1924.

Il commissario straordinario: MAGRINI.

Richiesta di trasferimento del fondo « Pietralunga Reisa ».

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la domanda presentata dalla Cassa agraria cooperativa « La Combattente » di Paternò, con la quale si chiede l'acquisto del fondo « Pietralunga Reisa », in territorio di Paternò (Catania), di proprietà del demanio dello Stato;

Visti gli atti costitutivi della Cooperativa suddetta, dai quali risulta la sua perfetta legale costituzione;

Vista la relazione tecnica sul fondo stesso, inviata dall'Ispettorato per la Sicilia dell'Opera nazionale combattenti, dalla quale risulta che tale fondo è suscettibile di importanti trasformazioni culturali;

Sentito il parere favorevole del capo della sezione agraria;

Su proposta del direttore generale;

Delibera

di richiedere il trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « Pietralunga Reisa », situato in territorio del comune di Paternò, appartenente al demanio dello Stato, identificato come in appresso:

Confini. — A nord e ad est: col fiume Simeto, il quale stacca alla sua riva sinistra un appezzamento denominato « Reisa » di qualche ettaro che va man mano riducendosi per continua erosione del fiume; a sud: con proprietà Strano, Cutore, Sinastra ed eredi Ciancio; ad ovest: con proprietà Cordaro.

Estensione. — Mentre dal catasto vigente il fondo risulta esteso per ettari 462.74.30, e dal contratto di affitto per ett. 455.80.20, invece nel nuovo catasto geometrico non ancora attivato ed attualmente allo stato di evasione dei reclami, il fondo è riportato per ett. 389.39.51.

Quest'ultima estensione è quella riportata nell'avviso d'asta 23 maggio u. s., dell'Intendenza di finanza per la concessione in affitto della tenuta.

Dati catastali. — Agenzia delle imposte di Paternò; catasto rustico del comune di Paternò, art. 6075, intestato « Demanio nazionale - Asse ecclesiastico », sez. *D*, nn. 1, 2 e 3; sez. *E*, n. 920, per l'estensione di salme catastali 265, pari ad ettari 462.74.30 e con la rendita imponibile di ducati 593.46, pari a L. 2522.10.

Roma, 8 agosto 1924.

Il commissario straordinario: MAGRINI.

COMMISSARIATO GENERALE DELL' EMIGRAZIONE

Noli massimi per il trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre 1924.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori;

Sentito il parere della direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione, nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Messina, Napoli, Palermo sono fissati dal 1° settembre al 31 dicembre 1924 i noli massimi seguenti:

Per gli Stati Uniti.

Sui piroscafi di categoria superiore	L. 2050
Sui piroscafi di 1ª categoria	» 1900
Sui piroscafi di 2ª categoria	» 1600
Sui piroscafi di 3ª categoria	» 1500

Per il Brasile.

Sui piroscafi di categoria superiore	L. 2350
Sui piroscafi di 1ª categoria	» 2150
Sui piroscafi di 2ª categoria	» 1850
Sui piroscafi di 3ª categoria	» 1650

Per la Plata.

Sui piroscafi di categoria superiore . . . . . . L. 2400
Sui piroscafi di 1ª categoria . . . . » 2200
Sui piroscafi di 2ª categoria . . . . » 1900
Sui piroscafi di 3ª categoria . . . . » 1700

Per il Centro America.

Sui piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2400
Sui piroscafi di 2ª categoria . . . . » 2100
Sui piroscafi di 3ª categoria . . . . » 1900

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Trieste e di Fiume, tanto per il nord che per il centro e sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabilite con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, addì 5 agosto 1924.

Il Commissario: DE MICHELIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** ELENCO N. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	625714	420 —	Alciato *Ida*, Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Portula (Novara).	Alciato *Lidda*, Rodolfo, Rina e Amelia di Dionisio, minori, ecc. come contro
5 %	19664	175 —	*Lombardo* Nicola di Giuseppe, dom. a New York	*Lombardi* Nicola di Giuseppe, dom. a New York.
»	220216	130 —	Carlevaro *Pasqualina* fu Cristoforo, minore, sotto la patria potestà di Capello *Carolina* fu Giuseppe, ved. di Carlevaro Cristoforo, dom. a Capriata d'Orba (Alessandria).	Carlevaro *Pasquina* fu Cristoforo, minore, sotto la patria potestà *della madre* Capello *Angela* fu Giuseppe, ecc. come contro.
»	100930	140 —	Digiacomo *Stella* fu Biagio, moglie di Nicosia Paolo, dom. a Comiso (Siracusa), vincolata.	Digiacomo *Maria-Stella* fu Biagio, ecc come contro.
3.50 %	413509	17.50	Musset Maria-Luigia-Federica fu Federico, nubile, dom a Villar Pellice (Torino); Con usufrutto vitalizio a Morglia *Giacomo*, fu Giovanni Daniele, dom. a Villar Pellice.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Morglia *Giovanni-Daniele-Giacomo* fu Giovanni-Daniele, ecc. come contro.
»	230051	70 —	Curti Albina fu Domenico moglie di Giumanini *Battista*, dom a Milano.	Curti Albina fu Domenico, *ved. di Resegotti Vincenzo e moglie in seconde nozze* di Giumanini *Giovanni Battista*, dom. a Milano.
»	548660	70 —	*Scusel* Giovanni fu *Antonio* dom. a Casale di Pari (Grosseto).	*Scussel* Giovanni fu *Pietro-Antonio* dom. come contro.
»	76488	185.50	Rabino *Adelaide*, nubile, fu Pietro, dom. in Magliano, minore, sotto la tutela della madre *Giuseppa Deleani*, ved. di Pietro Rabino.	Rabino *Maria-Adelaide* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Deleani Augusta Giuseppa*, ved. Rabino, domiciliata in Magliano (Cuneo).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 %	353593	1320 —	Santonocito Antonio, Ruggiero e Luciano di Gaetano, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Roma; con usufrutto vitalizio a Stoduti Matilde di Carlo in Santonocito domiciliato a Roma.	Santonocito Antonio, Ruggiero e Luciano di Gaetano, minori, sotto la patria potestà del padre, *e figli nascituri da Stoduti Matilde di Carlo in Santonocito*, domiciliato in Roma, con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	237528	56 —	Beverini *Silvia* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Spezia.	Beverini *Pia-Emma-Silvia di Giovanni*, minore, ecc., come contro.
5 %	168094	4000 —	Imperiali D'Afflitto *Emma* di Michele, nubile, domiciliata a Napoli, vincolata.	Imperiali D'Afflitto *Emmanuela detta Emma*, domiciliata a Napoli, vincolata.
Buono quinquennale 7ª Emissione	704	4200 —	*Dellacà Giuseppe fu Alessandro*, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Emilia*, vedova di *Dellacà* Alessandro.	*Dellachà Battista-Carlo-Giuseppe* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Silvano *Maria-Emilia*, vedova di *Dellachà* Alessandro.
3.50 %	801709	28 —	*Valenzano* Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Maria Gaetana o Gaetana vedova *Valenzano* Stanislao, domiciliata a Napoli.	*Valanzano* Catello fu Stanislao, minore, sotto la patria potestà della madre Esposito Maria Gaetana o Gaetana vedova *Valanzano*, ecc., come contro.
»	801710	7 —	*Valenzano* Pietro fu Stanislao, ecc. come la precedente.	*Valanzano* Pietro fu Stanislao, ecc., come la precedente.
5 %	143009	2925 —	Restano *Cassolino* Maria e Benedetto di Giulio, domiciliati a Voghera (Alessandria), minori sotto la patria potestà del padre.	Restano *Cassulini* Maria e Benedetto di Giulio, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati a Voghera (Pavia).
»	122509	90 —	Dragone Laura di Antonio, moglie di Cassano *Vito Leonardo*, domiciliata ad Acquaviva delle Fonti (Bari), vincolata.	Dragone Laura di Antonio, moglie di Cassano *Eustachio-Vito*, ecc., come contro.
3.50 %	807199	56 —	Colla *Pierina* fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Audisio Giuseppina, vedova di Colla Attilio, domiciliata a Genova.	Colla *Angela-Pierina* fu Attilio, minore, ecc. come contro.
»	807202	56 —	Colla *Annibale* fu Attilio, minore, ecc., come la precedente.	Colla *Giuseppe-Annibale* fu Attilio, minore, ecc., come contro.
»	465898	35 —	Santoro Giovanni di Rocco, domiciliato a Bernalda (Potenza).	Santoro Giovanni di Rocco, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato come contro.
5 %	345757	500 —	Gentile *Fidilia* di Salvatore, nubile, domiciliata a Popoli (Aquila).	Gentile *Ines-Siviglia* di Salvatore, nubile, domiciliata a Popoli (Aquila).
»	348050	55 —		
3.50 %	363081	98 —	Bernacchi *Antonia* fu Emilio, *minore*, sotto la patria potestà della madre Fusi Maria, domiciliata a Lozza (Como).	Bernacchi *Maria-Teresa-Antonia detta Antonia*, minore, ecc come contro.
»	634900	52.50	Gargiulo Luigi fu *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Zerilli Anna Maria Adelaide fu Andrea, ved. Gargiulo, domiciliato a Napoli.	Gargiulo Luigi fu *Francesco-Paolo* minore, ecc., come contro.
»	634901	52.50	Gargiulo Bianca fu *Giuseppe*, minore, ecc. come la precedente.	Gargiulo Bianca fu *Francesco-Paolo* minore, ecc., come contro.
»	634902	52.50	Gargiulo Andrea fu *Giuseppe* minore, ecc., come la precedente.	Gargiulo Andrea fu *Francesco-Paolo* minore, ecc. come contro.
»	634903	52.50	Gargiulo *Ulderigo* fu *Giuseppe*, minore, ecc., come la precedente.	Gargiulo *Ulderico fu Francesco-Paolo*, minore, ecc., come contro.
»	657400	14 —	Società automobilistica « *Fiat* » con sede in Roma, vincolata.	Società « *Fiat* » *Anonima per azioni con sede in Roma*, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.